



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, María Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE	Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive	1
<i>ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS</i>	<i>International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks</i>	
	Antonio Gullo, Vincenzo Militello	
	Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa	5
	<i>El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena</i>	
	<i>The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion</i>	
	Alice Angelini	
	La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale	27
	<i>La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional</i>	
	<i>The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court</i>	
	Giorgio Ardizzone	
	La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali	42
	<i>La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales</i>	
	<i>The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights</i>	
	Alessandra Calcò Labruzzo	
	La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale	52
	<i>La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional</i>	
	<i>The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law</i>	
	Adriana Ciccolo	

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale <i>Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional</i> <i>Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court</i> Francesco Dean, Maria Elena Santucci	66
Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI <i>Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los procesos penales frente a la CPI</i> <i>Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings</i> Alessandro Malacarne	76
Le decisioni su jurisdiction e admissibility of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione <i>Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal</i> <i>Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms</i> Filippo Marchetti	96
L'inserimento del crimine di affamamento (starvation) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi <i>La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis</i> <i>The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios</i> Riccardo Orlandi	112
La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? <i>La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?</i> <i>The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?</i> Andrea Perruccio	131

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

FOCUS ON...

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice
Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 bis c.p. tra "consenso affermativo" e riconoscibilità del dissenso: una riforma ancora in itinere 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso
The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress
Dario Guidi

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica	205
<i>Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública</i>	
<i>Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force</i>	
Sara Prandi	
La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico.	224
Il contenuto del dovere di diligenza	
<i>La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico:</i>	
<i>el contenido del deber de diligencia</i>	
<i>Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support:</i>	
<i>Defining the Standard of Care</i>	
Federico Rizzolo	

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello
- 5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini
- 27 **La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone
- 42 **La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo
- 66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci
- 76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne
- 96 **Le decisioni su *jurisdiction* e *admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi
- 131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio
- 142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri
- 160 **La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa

El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena

The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion

ALICE ANGELINI

*Dottoranda di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi dell'Insubria
alice.angelini@uninsubria.it*

SISTEMA SANZIONATORIO,
CORTE PENALE INTERNAZIONALE,
CRIMINI INTERNAZIONALI

SISTEMA SANCIONADOR,
CORTE PENAL INTERNACIONAL,
CRÍMENES INTERNACIONALES

SANCTIONS SYSTEM,
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT,
INTERNATIONAL CRIMES

ABSTRACTS

Il contributo indaga la discrezionalità commisurativa quale snodo del rapporto tra sistema penale interno e giustizia penale internazionale, muovendo dalla natura “mosaicale” del sistema sanzionatorio dei crimini internazionali. Attraverso il confronto tra il modello italiano, fondato sugli artt. 132 e 133 c.p., e quello delineato dallo Statuto di Roma, l'analisi mette in luce asimmetrie e punti di contatto nella disciplina della pena, dei criteri di commisurazione e dei relativi limiti. In tale prospettiva, il progetto di Codice dei crimini internazionali Palazzo-Pocar assume rilievo quale possibile sede di sintesi tra legalità, tassatività, proporzione e individualizzazione della pena. L'obiettivo è verificare, de jure condendo, se tale progetto possa offrire un modello di coordinamento capace di razionalizzare la risposta sanzionatoria interna e, al contempo, di rendere più coerente l'attuazione del principio di complementarità rispetto al sistema della Corte penale internazionale.

This article examines sentencing discretion as a key junction between domestic criminal law and international criminal justice, starting from the “mosaic” nature of the system of punishments for international crimes. By comparing the Italian model, based on Articles 132 and 133 of the Criminal Code, with the framework established by the Rome Statute, the analysis highlights both asymmetries and points of convergence in the regulation of punishment, sentencing criteria, and their limits. From this perspective, the Palazzo-Pocar Draft Code of International Crimes is considered as a possible framework for reconciling legality, specificity, proportionality, and individualization of punishment. The aim is to assess, de jure condendo, whether the Draft may provide a model of coordination capable of rationalizing the domestic sentencing response while ensuring a more coherent implementation of the principle of complementarity within the system of the International Criminal Court.

El presente trabajo examina la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena como uno de los principales puntos de articulación entre el ordenamiento penal interno y la justicia penal internacional, tomando como punto de partida la configuración fragmentaria del sistema sancionador aplicable a los crímenes internacionales. Mediante un análisis comparado entre el modelo italiano, basado en los arts. 132 y 133 del Código Penal, y el previsto en el Estatuto de Roma, se ponen de relieve tanto las divergencias como los elementos de convergencia existentes en materia de determinación de la pena, criterios de individualización y límites al poder discrecional del juez. En este contexto, el Proyecto de Código de Crímenes Internacionales Palazzo-Pocar adquiere especial interés como posible instrumento de síntesis entre los principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad e individualización de la pena. El objetivo del trabajo es valorar, en una perspectiva de lege ferenda, si dicho Proyecto puede ofrecer un modelo de coordinación capaz de dotar de mayor coherencia a la respuesta sancionadora interna y, al mismo tiempo, favorecer una aplicación más armónica del principio de complementariedad en el marco del sistema de la Corte Penal Internacional.

SOMMARIO

1. La natura mosaicale del sistema sanzionatorio dei crimini internazionali. – 2. La discrezionalità commisurativa nel sistema nazionale. – 3. Il sistema sanzionatorio nello Statuto di Roma. – 4. Il Progetto di codice dei crimini internazionali Palazzo-Pocar. – 5. Un riscontro empirico: la commisurazione delle pene presso la CPI. – 6. Conclusioni. Verso una misura possibile dei crimini internazionali.

1.

La natura mosaicale del sistema sanzionatorio dei crimini internazionali.

Il sistema sanzionatorio è un ambito scarsamente esplorato sia in ambito nazionale sia in ambito extranazionale e caratterizzato dall'asciuttezza normativa. Le poche disposizioni in materia di discrezionalità commisurativa, tuttavia, rappresentano il cuore pulsante tanto del sistema interno quanto di quello sovranazionale.

In questa sede si tenterà un paragone dei tratti sistemici della discrezionalità giudiziaria disciplinata dal legislatore nazionale e di quella attribuita ai giudici della Corte penale internazionale dallo Statuto di Roma. Nel panorama di tali due modelli di disciplina, si innesta il progetto di Codice dei crimini internazionali Palazzo-Pocar – maturato in seno alla Commissione istituita su impulso della già Ministra della Giustizia Cartabia – la cui aspirazione è quella di fungere da codice nazionale unitario per tutti quei crimini che presentano profili di internazionalità. Tale progetto si pone in diretta attuazione del principio di *complementarità*¹ della giurisdizione della Corte Penale Internazionale (d'ora innanzi, CPI), enunciato all'art. 1 dello Statuto, ribadito all'art. 80 e desumibile *a contrario* dall'art. 17, norma di natura processuale relativa all'improcedibilità, per la quale la Corte può esercitare la sua giurisdizione solo laddove gli Stati non abbiano intenzione di dare avvio alle indagini o non siano in grado di farlo (art. 17 comma 1 lett. a, «*the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution*») o qualora lo Stato abbia deciso di non procedere se la decisione è dipesa da mancanza di volontà o incapacità di procedere in modo genuino (art. 17 comma 1 lett. b, «*decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute*»).

Lo Statuto prevede, pertanto, come prima scelta, che siano i giudici dei singoli Stati a pronunciarsi sui crimini internazionali²: ciò apre una riflessione, che rimarrà sullo sfondo del presente contributo, circa le modalità di uniformazione allo Statuto delle legislazioni degli Stati parte, alla luce dell'assenza di un obbligo espresso di introduzione dei crimini statutari, mediante norme sostanziali, negli ordinamenti nazionali. Tale assenza, peraltro, viene letta dalla dottrina non tanto come mera facoltà, ma talora come *onere*³ o, meglio ancora, come *obbligo implicito*, desumibile dal sistema di controlli degli organismi internazionali circa l'attuazione delle convenzioni e dei trattati internazionali, dalle prassi sull'interpretazione dello Statuto, in virtù della Convenzione di Vienna, nonché dall'interpretazione teleologica delle norme in esso contenute⁴.

In tale panorama, l'adozione di un codice simile a quello previsto nel progetto Palazzo-Pocar consentirebbe al nostro Paese di dare attuazione al principio di complementarità e si porrebbe come strumento di razionalizzazione interna delle procedure e dei giudizi in materia di crimini internazionali⁵, andando a completare e a integrare le regole di esercizio della giurisdizione nazionale in materia di *international crimes*⁶. L'Italia, infatti, a differenza di molti altri Paesi firmatari, non ha ancora dato espressamente attuazione allo Statuto: molte fattispecie

¹ Sulle problematiche di attuazione dello Statuto si veda la monografia di PIVIDORI (2016).

² Così anche PIVIDORI (2016), p. 9.

³ Sull'adattamento come onere si esprime FRONZA (2025a), p. 69, la quale ritiene che in caso di mancato adempimento da parte dello Stato, pur non essendo prevista una sanzione, questo potrà vedersi «sottratta la propria giurisdizione della Corte», qualora questa ritenga di intervenire a seguito della valutazione dei requisiti indicati all'art. 17 dello Statuto.

⁴ Per una trattazione più ampia del tema e per un approfondimento della teoria dell'obbligo implicito di adattamento si rinvia a PIVIDORI (2016), pp. 30-37.

⁵ Per una disamina dei motivi della mancata attuazione dello Statuto di Roma, vedi MELONI (2024).

⁶ Ulteriore aspetto del principio di complementarità che non è possibile approfondire in questa sede riguarda l'ampiezza degli ambiti della giurisdizione nazionale: l'art. 2 del Progetto di Codice Palazzo-Pocar, operando un rinvio all'art. 6 c.p., determina «una proiezione esterna significativa della giurisdizione rispetto ai suoi spazi naturali» PICCIRILLO, (2024), p. 38 ss. In questo senso, tale disposizione necessiterebbe poi, in caso di adozione del Progetto, di essere coordinata con le altre fonti internazionali pattizie cui l'Italia è vincolata. Per un approfondimento si rinvia a PICCIRILLO (2024), pp. 37-47 e, più in generale, sulla giurisdizione universale, ad ANNONI (2024), pp. 19-29 e MELONI (2024), p. 131 ss.

statutarie, per vero, trovano un equivalente nelle nostre fattispecie di diritto penale interno, ma queste in alcuni casi – e con particolare riferimento alle condotte integranti i crimini contro l'umanità – non sono ancora del tutto sufficienti ad eguagliare l'ampiezza di tutela e la forza repressiva delle fattispecie contenute nello Statuto di Roma⁷.

Le riflessioni che seguiranno originano dalla natura mosaicale del sistema sanzionatorio dei crimini internazionali. Uno stesso fatto, classificato come crimine internazionale, può infatti essere giudicato, a seconda dell'autorità procedente, secondo diversi modelli sanzionatori: quello nazionale, espressivo della tradizione di *civil law*, o quello internazionale, frutto dell'applicazione di modelli sia di *civil* che di *common law*. Tali diversi modelli – che appaiono nello Statuto di Roma – trovano una sintesi nell'obiettivo di offrire una risposta a fenomeni trasversali a molteplici ordinamenti, ossia a tutti quegli atti criminosi che presentano profili d'internazionalità. Si può dire, perciò, che il principio di complementarità delle giurisdizioni esprima quella necessità di garantire un accertamento di tutte le condotte criminose che ledono i popoli, per offrire una risposta globale in termini di *verità* sull'accaduto e, auspicabilmente, per impedire che il *silenzio* dilaghi tra le genti sino a sfociare nell'*impunità*⁸.

Si procederà, pertanto, per medaglioni descrittivi dei due sistemi di discrezionalità, nazionale e statuario, per delineare, *de jure condendo*, ipotesi di miglioramento del coordinamento tra gli stessi, che potrebbero prendere avvio, auspicabilmente, proprio con l'adozione del Codice dei crimini internazionali descritto nel progetto Palazzo-Pocar.

2.

La discrezionalità commisurativa nel sistema nazionale.

L'analisi della disciplina interna della discrezionalità commisurativa, contenuta agli artt. 132 e 133 del nostro Codice penale⁹, costituisce un passaggio imprescindibile per la comprensione delle peculiarità del sistema sanzionatorio interno.

L'art. 132 c.p. contiene la norma legittimante la discrezionalità giudiziale, è la disposizione da cui origina il potere, ponendone limiti e vincoli *di legge* – sia generali, relativi cioè ad ogni specie di pena, sia speciali, rappresentati da ogni cornice editale di parte speciale – e concernenti l'*obbligo di motivazione*, reso effettivo dal sistema d'impugnazione della sentenza. La sua natura di caposaldo del sistema si desume dalla completezza contenutistica, confermata dall'attraversamento di diverse stagioni di riforme del potere discrezionale che, tuttavia, l'hanno conservato immutato.

L'art. 133 c.p., invece, detta i criteri fattuali di commisurazione della pena, che vengono integrati dal *criterio finalistico* del principio rieducativo enunciato all'art. 27 comma 3 della Costituzione¹⁰, oltretutto dai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzione della pena¹¹.

Il volto attuale della discrezionalità penale, tuttavia, risente della profonda evoluzione di senso che le norme appena richiamate hanno attraversato nella prospettiva del diritto penale contemporaneo¹², che ha inciso in modo significativo sulla discrezionalità sia *in senso stretto* sia *in senso lato*.

Non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione del potere discrezionale: basti ricordare alcuni snodi storici fondamentali.

La riforma del 1974 ha trasformato l'assetto originario del Codice Rocco, informato al principio di stretto legalismo¹³, ampliando notevolmente gli ambiti di esercizio del potere

⁷ Ancora PIVIDORI (2016), p. 128 ss. Un problema particolare concerne i crimini contro l'umanità, dei quali l'Italia punisce soltanto alcune modalità di perpetrazione.

⁸ Sulle finalità della pena nella Corte Penale Internazionale si veda, più diffusamente, CORNACCHIA (2009), ove la questione della sanzione viene indagata dalle origini dello *ius gentium* sino al suo superamento con i modelli riparativi.

⁹ Ci si limita a richiamare una bibliografia essenziale sul potere discrezionale. BELLAVISTA (1939); BRICOLA (1995); DOLCINI (1979); DOLCINI (1985a), pp. 744-769; DOLCINI (1985b), pp. 261-305; DOLCINI (2019), pp. 4-35; NUVOLONE (1969), pp. 1558-1566; LUPO (2024), pp. 1-15; PALAZZO, (2022), p. 1345-1349; SILVESTRI (2024), pp. 1-18; ABBAGNANO TRIONE (2008); PADOVANI, (1992), pp. 419-452; PULITANÒ (2017), pp. 48-60; PULITANÒ (2016), pp. 641-669.

¹⁰ Il «vuoto dei fini» può dirsi superato alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'impianto normativo, che impone di tener conto del *fine rieducativo* nella *valutazione della personalità*, in Corte Cost., 26.06.1990, n. 313, in A. CRESPI, STELLA e ZUCALÀ (2017), p. 950. Sui criteri finalistici vedi DOLCINI, (1985a), p. 754 ss.

¹¹ I riferimenti sono a FIANDACA (2009), DE LIA (2017). Per un'analisi costituzionalmente orientata della discrezionalità e dei suoi limiti, vedi BERTOLINO (2011), pp. 605-636.

¹² Sull'evoluzione storica degli spazi di discrezionalità si vedano STILE (1979); VASSALLI (1975); DONINI (2021), pp. 591-608 e DONINI (2023), pp. 247-254. Ulteriori autori trattano del suo rapporto con la tipizzazione del fatto: ALAGNA (2007), pp. 268 ss e CARUSO (2009).

¹³ Per un'analisi del sistema precedente, STILE (1979), p. 275 ss.

discrezionale; le successive riforme, tuttavia, hanno provveduto a porre dei rigidi paletti al potere, come avvenuto in materia di bilanciamento delle circostanze coi divieti di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti «blindate» o «privilegiate»¹⁴.

La disciplina dell'ordinamento penitenziario contenuta nella L. 354/1975 e le ulteriori riforme che hanno toccato, nel tempo, istituti interni al Codice penale hanno ridimensionato l'esercizio del potere discrezionale attraverso parametri che ne restringessero gli ambiti di operatività¹⁵.

La discrezionalità si è caratterizzata, dunque, per momenti di ampliamento e di restrizione delle sue maglie da parte del legislatore, segnati anche dalle più recenti riforme. Si ricordano le discipline delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (L. 689/1981), della sospensione del processo con messa alla prova (L. 67/2014) e l'introduzione di istituti volti a escludere la punibilità, come l'art. 131-*bis* c.p. (d.lgs. 28/2015), che hanno ampliato gli spazi di discrezionalità sul *se* e sul *come* punire.

A ciò si aggiungono gli effetti prodotti sul diritto sostanziale dalle mutazioni del sistema processuale: il moltiplicarsi dei riti alternativi¹⁶, in particolare, ha inciso significativamente sugli spazi di discrezionalità *in senso lato*.

Da ultimo, la Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) è intervenuta nuovamente sul potere discrezionale, da una parte, con la previsione di *criteri finalistici* per la scelta relativa all'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-*bis* c.p., dall'altra, *riallocando* le quote di discrezionalità tra gip/gup, giudice della cognizione e magistrato di sorveglianza¹⁷ e, infine, accentuando la natura *sistemica*¹⁸ del potere che, nel suo esercizio, coinvolge tutte le parti del processo e consente al giudice di scegliere tra l'applicazione della pena classica e le numerose alternative processuali e sanzionatorie possibili. Si tratta di una discrezionalità che obbliga l'interprete a interrogarsi sul binomio del *punire* e *non punire*, ossia tra opzioni sanzionatorie, interruttrive o sospensive del procedimento e alternative riparative. Nuovi spazi di discrezionalità concernono la possibilità per il magistrato di dare rilievo a forme alternative di risoluzione del conflitto, come la giustizia riparativa, la cui disciplina organica è stata introdotta mediante il decreto sopra richiamato. Il giudice dovrà valutare, infatti, a monte, l'opportunità dell'avvio del percorso di giustizia riparativa e, a valle, l'esito del percorso, per decidere sulla concessione di circostanze attenuanti¹⁹.

L'evoluzione storica dell'istituto è dimostrativa della tensione canalizzata nello stesso tra legislatore e magistratura²⁰. Il sistema di discrezionalità, in definitiva, è frutto di una impostazione che di base resta legalistica: i massimi e i minimi edittali, i limiti per ogni specie di pena sono frutto di quella impostazione originaria che vedeva il potere discrezionale come funzionale alla sola dosimetria della pena. Il sistema delle pene fisse, scardinato nel tempo dalla Corte Costituzionale²¹, ne è un esempio.

Per contro, le necessità di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, l'adeguamento al principio rieducativo e le istanze di umanizzazione della pena sono esitate nella previsione di istituti che richiedono un ricorso sempre più ampio all'esercizio del potere discrezionale, limitato però attraverso specifici criteri finalizzati a contenerne l'eccessivo ampliamento. Istanze sistemiche, cioè, hanno richiesto l'ampliamento degli spazi di discrezionalità in senso lato, mentre il legislatore ha sempre mostrato particolare attenzione a contenerlo.

Queste ultime considerazioni di politica legislativa costituiscono le basi della successiva riflessione sul sistema sanzionatorio, per alcuni aspetti sensibilmente diverso, che caratterizza l'assetto dello Statuto di Roma.

¹⁴ Vedi ROMANO e GRASSO (2011), pp. 1431-1436, con riferimento alle circostanze aggravanti i reati di terrorismo. Sulle circostanze privilegiate, vedi Cass. SU, 29 aprile 2021 n. 42414. Rispetto alle esigenze di riforma dell'art. 69 c.p. a fronte dell'ampliamento della discrezionalità della prassi, ulteriormente accentuata dopo l'introduzione nel 1988 dei riti alternativi, vedi DONINI (2012), pp. 221-226.

¹⁵ DOLCINI (1985a), pp. 761-763; DOLCINI (1985b), p. 286 ss.

¹⁶ Si veda sul punto ROMANO e GRASSO (2011), p. 321 e vedi DONINI (2012), pp. 221-226.

¹⁷ Ci si permette di rinviare sul punto al mio contributo ANGELINI (2026).

¹⁸ Si veda più ampiamente sul tema DONINI (2023), pp. 247-254.

¹⁹ Impossibile qui ripercorrere il tema e le implicazioni dell'istituzionalizzazione della giustizia riparativa. Basti ricordare come il momento di avvio del percorso, il cui snodo processuale è regolato dall'art. 129-*bis* c.p.p., sia particolarmente intriso di discrezionalità nella valutazione dei presupposti per l'avvio del programma. Sugli effetti del percorso riparativo nel processo penale ci si permette di rinviare a ANGELINI (2025), p. 294 ss.

²⁰ Per una lettura del conflitto attuale tra potere legislativo e giudiziario, da ultimo, si veda FERRAJOLI (2024), con riferimento ai capitoli IV e VI.

²¹ Corte Cost., 15.06.1992, n. 299 in PULITANÒ (2017), p. 8, ma anche Corte Cost., 10.06.2011, n. 183 e Corte Cost. 15.11.2012 n. 251, esalta l'importanza dell'elasticità del potere per inervare i principi di personalità e proporzione della pena.

3.

Il sistema sanzionatorio nello Statuto di Roma.

Prima di affrontare compiutamente il sistema sanzionatorio, corre l'obbligo di fare una premessa circa la natura e lo scopo dello Statuto di Roma nel suo complesso, come documento istitutivo della Corte penale internazionale e come "codice" dei crimini internazionali a vocazione universale²².

Scrive Chantal Meloni in relazione allo Statuto:

«Si tratta di uno strumento senza precedenti, che può essere esaminato sia nella sua dimensione di trattato internazionale multilaterale, sia nella prospettiva penalistica, di "quasi-codice" di diritto penale internazionale contenente le disposizioni sostanziali e processuali della materia. In questa seconda prospettiva, lo Statuto di Roma è stato salutato come uno strumento innovativo, che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di questo ramo del diritto internazionale, sia mediante la definizione delle fattispecie criminose di parte speciale, sia mediante l'inclusione di una parte generale del diritto penale internazionale»²³.

Si tratta, infatti, del più significativo sforzo di codificazione del diritto penale internazionale e delle sue consuetudini in materia penale: la codificazione delle quattro fattispecie (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimine di aggressione) ha prestato particolare attenzione al principio di legalità, nonostante permangano problemi di sovrapposizione delle condotte costituenti le singole fattispecie, a causa dell'approccio spiccatamente casistico del testo²⁴. Circa il funzionamento della Corte e con particolare riferimento al sistema sanzionatorio, tuttavia, la dottrina²⁵ non ha mancato di sottolineare i difetti, condivisi peraltro dalla CPI con gli altri tribunali internazionali: ineffettività, debolezza e incompiutezza del principio di legalità, mancanza di precisione e determinatezza nell'indicazione delle pene e sistema «rudimentale» delle stesse, assenza di una teoria sulle finalità della sanzione e vocazione simbolico-espressiva delle pene irrogate. È da segnalare, poi, che il tema dell'effettività è fortemente connesso al sistema di attivazione della giurisdizione della CPI, rimessa alla collaborazione degli Stati parte, alla Procura stessa previa autorizzazione della Camera predibattimentale e al Consiglio di Sicurezza ONU²⁶ e, in tal senso, spesso frenata dagli interessi politici sottostanti: la questione, di rilevanza primaria, non potrà tuttavia essere compiutamente affrontata in questo lavoro e la si darà per presupposta.

La prospettiva adottata valorizzerà invece gli aspetti virtuosi del modello della CPI, nel confronto con il sistema nazionale di discrezionalità. Si evidenzieranno i tratti caratteristici dello Statuto e le sue asimmetrie rispetto alla disciplina interna, per poi indicarne i punti di contatto.

3.1. In primo luogo, lo Statuto di Roma non contiene una disposizione che disciplini espressamente il potere discrezionale comparabile nei contenuti all'art. 132 c.p. La sua natura pattizia e le evidenti matrici culturali e giuridiche mutate dai sistemi di *common law* non sembrano necessitare di definizioni sulla natura del potere, che appare legittimato dalle fondamenta storico-culturali sulle quali si erge la Corte stessa.

In secondo luogo, lo Statuto non indica una cornice di pena per ogni crimine: tale profilo lo rende un *unicum* rispetto ai sistemi penali nazionali di *civil law*, derivando dalla tradizione dei tribunali internazionali *ad hoc*²⁷ e dalla natura dei trattati internazionali²⁸, che si pongono come fonti dichiarative di principi non aventi efficacia punitiva diretta all'interno degli Stati²⁹.

²² Sebbene la giurisdizione della CPI non sia universale, bensì ordinaria, lo Statuto crea un sistema «a vocazione universale – nella prospettiva della adesione di un numero crescente di paesi allo Statuto di Roma». COSTI e FRONZA (2025), p. 13.

²³ MELONI (2024), p. 53.

²⁴ *Ivi*, p. 54.

²⁵ Si veda REALE (1999), FERRAJOLO (2007), LANCIOTTI (2003), LATTANZI e MONETTI (2006), PIVIDORI (2016), LIAKOPOULOS (2017); FANCHIOTTI (2014); MELONI (2024).

²⁶ AITALA (2021), pp. 37-38, 46-47 e 251 ss.

²⁷ MELONI (2018), p. 393 ss e 398.

²⁸ LANCIOTTI (2003), p. 405.

²⁹ Si parla di "fase dichiarativa" tipica dei trattati in FRONZA (2006), p. 499, ove l'A. osserva che «Le Convenzioni internazionali [...] non nascono come norme penali e non hanno come scopo principale l'introduzione di una norma con una struttura penale e con sanzioni effettive». Lo scopo dichiarativo delle norme sui crimini internazionali e l'assenza di norme riguardanti le sanzioni sono caratteristiche dei Tribunali *ad*

La codificazione delle pene dello Statuto, tuttavia, segna un particolare «mutamento strutturale» nel diritto internazionale, giacché con la sua adozione si ha per la prima volta una «giurisdizione penale internazionale con funzioni permanenti» che «può condannare direttamente un individuo per i crimini di sua competenza»³⁰. Qualche indicazione sui principi generali in ambito sanzionatorio si può trarre dagli artt. 22, 23 e 24, relativi rispettivamente al principio di legalità dei crimini, delle pene e al corollario della irretroattività della norma penale sfavorevole, sull'effettività dei quali vi sono riserve³¹.

La descrizione delle pene è rimessa a un unico articolo, che ne disciplina gli aspetti generali: l'art. 77 individua la pena cardine in quella *detentiva*, che si divide in due *species*, in base al criterio della *durata*. Alla lett. a) la pena dell'«*imprisonment for a specified number of years*» prevede il limite dei 30 anni; la lett. b), invece, indica il «*term of life imprisonment*», e detta per questa specifici presupposti di applicazione, consistenti nella «*extreme gravity of the crime*» e nelle «*individual circumstances of the convicted person*». Le pene «non personali», o «reali», infine, sono quelle dell'ammenda e della confisca dei beni.

In terzo luogo, l'assenza nello Statuto della pena di morte è indice di un «sentire comune» condiviso tra la maggioranza degli Stati parte, che deve le sue origini giuridico-filosofiche al pensiero di Beccaria. Tuttavia, per quanto questa specie di pena non sia prevista, non viene nemmeno vietata: l'art. 80, infatti, non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati, di pene diverse da quelle statutarie³². Tale disposizione è prova del compromesso che in fase di stesura è stato raggiunto con gli Stati «mantenitori»³³.

Occorre ora svolgere alcune considerazioni sulle pene detentive della CPI rispetto al sistema discrezionale italiano, che saranno prodromiche al confronto con il sistema di pene pensato nel Progetto di codice Palazzo-Pocar.

L'assenza nello Statuto di cornici edittali specifiche per ogni fattispecie criminosa, insieme ai limiti temporali indicati all'art. 77 per la pena detentiva, è indice di un sistema caratterizzato da una *forte componente discrezionale*³⁴.

Questo dato segna una profonda differenza nell'approccio statutario rispetto a quello del legislatore nazionale: se dai lavori preparatori del nostro Codice penale e dalle successive riforme emerge il bisogno di limitare quanto più possibile la discrezionalità del giudicante³⁵, nello Statuto le ampie maglie di discrezionalità sono giustificabili in ragione della *natura* dei crimini oggetto del giudizio, caratterizzati da un maggior livello di disvalore e di gravità della condotta rispetto ai reati di natura ordinaria e per *il carattere pattizio* dello Statuto.

Il dibattito sulle pene ha riguardato in particolar modo il rapporto tra la pena dell'*ergastolo* e l'assenza delle cornici edittali, dovuta alla complessità d'individuare criteri di commisurazione che soddisfaccessero tutti gli Stati parte; infatti, se alcuni sistemi nazionali prevedono ancora la pena perpetua all'interno del sistema sanzionatorio, taluni Stati europei e dell'America latina l'hanno da tempo abbandonata. L'*ergastolo* è, dunque, previsto come parte del compromesso tra le istanze dei Paesi che insistevano per il mantenimento della pena capitale e i Paesi che rifiutavano l'applicazione della pena perpetua³⁶.

Al contempo, la cultura dei diritti umani della CEDU³⁷ si è riflessa in modo netto sullo

hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda e del Tribunale di Norimberga, *ivi*, pp. 501-502.

³⁰ FRONZA (2006), p. 493.

³¹ Il principio di stretta legalità imporrebbe una individuazione specifica delle pene per ogni tipo di crimine LANCIOTTI (2003), p. 407.

³² Sulla tradizione e sulla cultura giuridica nello Statuto di Roma e sulla sopravvivenza negli Stati Uniti della pena di morte, si veda GALLIANI (2015), pp. 1-3.

³³ LANCIOTTI (2003), p. 417 ss.

³⁴ La libertà discrezionale dei giudici della CPI emerge anche dalla non tassatività delle circostanze aggravanti e attenuanti, desunta dalla Rule 145 comma 2 e dall'assenza di norme che ne regolino il sistema di valutazione o di bilanciamento. Sui problemi destati da questa disposizione in termini di tassatività e determinatezza, sul rischio di doppia valutazione degli elementi indicati come circostanze e rispetto al silenzio sui criteri d'imputazione delle stesse si veda FRONZA (2006), pp. 527-529. C'è chi ritiene che gli ambiti di discrezionalità siano diversi per la valutazione rispettivamente di circostanze attenuanti e aggravanti, poiché per le prime è previsto che «*the Court shall*» e, dunque «deve» considerare le attenuanti, il cui elenco è preceduto da «*such as*», che ne enfatizza la natura esemplificativa; mentre per le aggravanti, che comunque devono obbligatoriamente essere prese in considerazione come le attenuanti, non è ripetuto «*such as*» ma si precisa che possono essere considerate altre aggravanti che siano però «*similar to those mentioned*», LANCIOTTI (2003), pp. 428-431.

³⁵ Nella *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli* (Rocco), 1930 *Presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, p. 4465, si dice che la discrezionalità è «contenuta nei limiti della funzione del giudice penale, che è quella di valutare i fatti, le circostanze e la personalità del reo agli effetti dell'applicazione della legge penale». Per le riforme successive si rimanda al paragrafo precedente.

³⁶ Si veda ampiamente sul punto LANCIOTTI (2003), pp. 417-427. Il problema per i Paesi che rifiutavano la pena dell'*ergastolo* si poneva in termini di «compatibilità dell'obbligo di consegna dell'accusato alla Corte con i limiti all'estradizione previsti dal diritto nazionale», *ivi*, p. 425.

³⁷ Per gli orientamenti della CEDU sull'*ergastolo* vedi RANALLI (2015), pp. 289-315.

Statuto, che consente l'applicazione del *life imprisonment* soltanto in presenza dei presupposti tassativi della «estrema gravità del reato» e della «situazione individuale» del soggetto, con *review* obbligatoria dopo il venticinquesimo anno di reclusione, mirata a considerare una riduzione della pena inflitta.

Tale disciplina inverte il principio di legalità in modo più efficace di quanto non accada negli ordinamenti nazionali³⁸ e in quello italiano, che ancora giustifica la pena dell'ergastolo sulla base della «speranza di libertà» lasciata al condannato in forza dell'istituto della liberazione condizionale³⁹ e vede l'opinione pubblica mostrarsi oggi più che mai ostile a una sua eventuale abolizione⁴⁰.

Diversamente, presso la CPI sono previste apposite garanzie per il detenuto volte a «correggere» gli eventuali rigorismi sanzionatori, mitigati dalla previsione dell'art. 110 dello Statuto per cui anche le pene alla reclusione determinate entro i trent'anni devono essere riviste, dopo che il condannato abbia scontato i due terzi della pena.

Il sistema di «revisioni» o «rivalutazioni» della pena, perciò, offre quelle maggiori garanzie di *diritto penale minimo* che difettano nell'ordinamento penale nazionale.

Infine, a fronte della cospicua elaborazione dottrinale e giurisprudenziale italiana sulle finalità della pena, lo Statuto non contiene una norma che le indichi espressamente e la riflessione sul punto è tuttora nelle mani della Corte⁴¹. Alcune indicazioni si possono trarre dal preambolo dello Statuto ove, al par. 4, si afferma che «*the most serious crimes [...] must not go unpunished*», da cui si desume il primato delle finalità *retributiva* e *deterrente*. Dallo stesso art. 78 dello Statuto, che fa riferimento alle «*individual circumstances*» come elemento di commisurazione, si desume una particolare attenzione alle istanze di *prevenzione speciale*; nel senso della prevenzione speciale *positiva* si orienta poi la disposizione contenuta nella Rule 145 RPP, che considera circostanza attenuante gli «*efforts by the person to compensate the victims*»⁴². Due ulteriori indicazioni sui limiti della sanzione vengono tratte dal primo paragrafo della Rule 145 RPP, che impone che la pena «*must reflect the culpability*», affermando così il principio di colpevolezza, e dall'art. 83, comma 3, dello Statuto, secondo cui la pena non può essere «*disproportioned to the crime*». Gli aspetti *rieducativi* emergono, poi, dal regime dell'esecuzione, dislocata negli Stati che si prestano a far scontare la pena al condannato ma che resta disciplinata dalle norme statutarie, le quali prevedono la *review* dopo due terzi del periodo di detenzione, consentendo, in tal modo, la liberazione anticipata⁴³.

Da non trascurare, sul punto, nell'ottica dello studio comparatistico tra discrezionalità della CPI e discrezionalità nazionale, è l'effetto *national sentencing* che lo Statuto può produrre sui sistemi sanzionatori nazionali⁴⁴. In particolare, in ragione del principio di complementarità, si è detto che la Corte interviene nei casi di inerzia (per incapacità o mancanza di volontà) dei singoli Stati; la mancanza di volontà, tuttavia, è ravvisabile anche quando il singolo Stato abbia irrogato una sanzione «manifestamente insufficiente»: così i criteri di commisurazione della CPI potrebbero influenzare i sistemi sanzionatori interni in materia di *sentencing*, secondo un meccanismo di «primazia materiale della Corte Penale Internazionale», che fa da contraltare rispetto alla «primazia formale delle giurisdizioni nazionali»⁴⁵.

3.2. Non mancano, tuttavia, punti di significativo contatto tra la disciplina sanzionatoria dello Statuto e quella nazionale.

L'art. 78 dedicato alla «*determination of the sentence*» presenta un profilo di forte affinità con il nostro sistema penale – condiviso, d'altronde, da molti altri sistemi – laddove indica due criteri di commisurazione: quello oggettivo della *gravità del delitto* e quello soggettivo delle *circostanze individuali*. Lo Statuto specifica i due criteri nella Rule 145 RPP, che fornisce un

³⁸ GALLIANI (2015), pp. 4-5, nota 12.

³⁹ Corte Cost. 264/1974 e, a seguire, Corte Cost. 274/1983 e 313/1990.

⁴⁰ FERRAJOLI (2024), pp. 3 e 195. In una più ampia disamina delle matrici storiche e politiche sull'ergastolo, l'A. rammenta che negli anni '90 «la grande maggioranza dei parlamentari italiani era favorevole all'abolizione dell'ergastolo», approvata dal Senato nel 1999, ma respinta dalla Camera. Attualmente una riforma simile appare impossibile.

⁴¹ Nonostante il carattere «rudimentale» dell'apparato sanzionatorio della CPI, è da evidenziare il passo compiuto dalla stessa rispetto alla funzione simbolica e alle finalità di deterrenza e retribuzione predilette dai Tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda, in FRONZA (2006), pp. 514-517.

⁴² MELONI (2018), pp. 401-402.

⁴³ *Ivi*, pp. 412-413. Sulla diversità dei regimi di esecuzione presente nei sistemi dei tribunali *ad hoc* e sul passo avanti compiuto dallo Statuto della CPI in questo senso, *ivi*, p. 410.

⁴⁴ FRONZA (2025b), pp. 318-319.

⁴⁵ *Ibidem*.

elenco dettagliato degli elementi di commisurazione dividendoli in *oggettivi* e *soggettivi*⁴⁶, in assonanza con gli elementi fattuali presenti ai commi 1 e 2 del nostro art. 133 c.p. Ciò a dimostrazione dell'influenza della tradizione di *civil law*, che riaffiora nello schema della legislazione internazionale e dell'esigenza di bilanciare i maggiori spazi di discrezionalità dei giudici della CPI con parametri di misurazione della pena universalmente condivisi.

Ulteriore elemento di assonanza tra la disciplina del potere discrezionale della Corte e il modello italiano riguarda la *motivazione della sentenza*. Mentre il nostro art. 132 c.p. prevede che il giudice debba «indicare i motivi che giustificano l'utilizzo del potere discrezionale» – cui si accompagnano il primo comma dell'art. 192 c.p.p. in materia di valutazione della prova, secondo cui «il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» e l'art. 546 c.p.p. dedicato ai requisiti della sentenza, che al comma 1 lett. e) richiede «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie» – l'art. 74 dello Statuto di Roma condensa in poche righe gli aspetti motivazionali con il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato.

Esso, infatti, al comma 2, prevede che la decisione deve essere basata sulla valutazione delle prove e dell'intero procedimento; non deve eccedere i fatti e le circostanze descritte nei capi d'accusa e nei relativi emendamenti e deve basarsi solo sulle prove presentate alla Corte e discusse al processo. All'ultimo comma si dice, inoltre, che la motivazione deve essere *scritta* e contenere un *rendiconto completo* e ragionato delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le *conclusioni*.

Una normativa tanto dettagliata quanto densa che, in punto di motivazione, supera per precisione e capillarità il sistema regolativo interno dell'obbligo motivazionale.

Il sistema di *sentencing* statuario segue poi il modello di *common law*, che divide il momento del giudizio sulla responsabilità da quello della determinazione della pena, per il quale è possibile fissare una apposita udienza⁴⁷. Sebbene la bifasicità del giudizio sia prevista soltanto in termini di possibilità, si può dire che costituisca una *prassi* ormai rodada, come si illustrerà oltre.

3.3. Un ulteriore aspetto riguarda il regime d'impugnabilità delle sentenze della CPI, con riferimento alla peculiare casistica indicata al secondo comma dell'art. 81, rubricato «*Appeal against decision of acquittal or conviction or against sentence*», ove si distinguono i casi di impugnazione per «*disproportion between the crime and the sentence*», cioè in punto di pena, e in relazione alla «*conviction*», ossia in punto di colpevolezza.

Lo Statuto, con il motivo della «*disproportion*», regola esplicitamente il caso d'impugnazione per difetto di proporzionalità – quanto mai difficile da provare, per la sua natura non matematica e oggettivabile soltanto per approssimazione o convenzione –, sebbene attribuisca alla Corte un potere discrezionale di portata sicuramente più ampia rispetto a quello concesso ai magistrati nazionali.

Ciò è sintomo delle differenti matrici culturali che informano lo Statuto e di un maggiore sentimento di fiducia verso i giudici della Corte mostrato dagli Stati parte, cui fa da contraltare la perdita di aspettativa nelle istituzioni e nella magistratura che si registra in questi anni più che mai a livello nazionale⁴⁸. Tuttavia, la mancanza di effettività dei poteri della CPI, le difficoltà relative alla cooperazione e la mancata o incompleta attuazione dello Statuto da parte di alcuni degli Stati parte fanno dubitare di questa «fiducia», che sembra ancora faticare a realizzarsi in uno stadio successivo a quello della mera promessa su carta⁴⁹.

3.4. Nel confronto con il sistema giuridico nazionale, che vede la promozione di forme di giustizia riparativa complementari alla risposta penale, meritano un accenno, infine, le tendenze del diritto internazionale volte a offrire una risposta al crimine alternativa alla retribuzione,

⁴⁶ Per un'analisi vedi Piva (2008), pp. 144-145.

⁴⁷ Per una critica alla mera possibilità di fissare l'udienza di *sentencing* e sulla necessità di un giudizio bifasico, si veda Piva (2008), p. 143.

⁴⁸ Il riferimento è al tentativo di riforma costituzionale titolata «*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*», approvata dal Senato il 30 ottobre 2025 e poi bocciata dal referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026, che mirava a limitare sensibilmente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

⁴⁹ FLORES e FRONZA (2025), p. 136 rilevano un clima di sfiducia nell'*auctoritas* dei giudici sia nazionali che internazionali dovuto al dilagare della parola nei social media. Solo la sentenza, in tale contesto, restituisce *auctoritas* e carattere performativo al linguaggio.

che trovano spazio nella c.d. «giustizia di transizione», un sistema più ampio di quello della giustizia penale internazionale, che non si esprime attraverso la sanzione, bensì pone al centro le *vittime*, il riconoscimento dei crimini commessi da parte dei perpetratori e la necessità di *ricostruzione dei legami sociali*⁵⁰. La giustizia di transizione, infatti, è prettamente orientata al futuro: invece di fare ricorso alla sanzione, si serve vieppiù degli strumenti dell'amnistia e delle Commissioni per la Verità. Con riferimento alla giustizia riparativa, infatti, Flores e Fronza ricordano che «in quanto strumenti di verità, riconciliazione e trasformazione anch'essi – da soli o insieme alla giustizia penale – possono soddisfare la richiesta del sancire, inteso nel duplice senso di sanzionare-punire, ma anche di significare-fissare-stabilire i fatti accaduti, e di trasformare la memoria in storia, in patrimonio comune riconosciuto»⁵¹.

La CPI, in tal senso, non fa giustizia di transizione, conservando uno stampo marcatamente retributivo; tuttavia, l'art. 16, in combinato disposto con l'art. 53, e l'art. 17 dello Statuto sono stati letti da parte della dottrina⁵² come possibili valvole discrezionali per (a) consentire al Procuratore o alla Corte o al Consiglio di sicurezza di evitare l'apertura delle indagini qualora queste possano non favorire «gli interessi della giustizia» e (b) evitare di avviare o sospendere le indagini in base alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dei casi («*inaction*», «*inability*» e «*unwillingness*» già richiamati). Siffatte disposizioni consentirebbero, cioè, all'autorità procedente di decidere di non portare avanti il giudizio qualora sia possibile offrire una risposta al crimine di altro tipo e, perciò, di natura riparatoria o di transizione.

4.

Il Progetto di codice dei crimini internazionali Palazzo-Pocar

Come si accennava in apertura del lavoro, il Progetto di codice Palazzo-Pocar s'inserisce in quei tentativi di attuazione della disciplina sovranazionale capaci di condurre ad una migliore armonizzazione e ad un più significativo ravvicinamento della legislazione interna non solo rispetto a quella statutaria, ma anche rispetto agli ordinamenti degli altri Stati parte della CPI⁵³. Sotto questo profilo, diversi sono i modelli di recepimento della disciplina statutaria adottati dai vari ordinamenti. Pividori ne offre una interessante classificazione, all'interno della quale colloca i seguenti:

- il «modello crimini ordinari», adottato per ora dall'Italia, consiste nel «perseguire gli atti costitutivi dei crimini internazionali previsti dagli artt. 6-8 dello Statuto di Roma come reati «ordinari»»⁵⁴,
- il «modello riformulazione», vede l'esistenza di una «fonte legislativa nazionale autonoma» che riproduce la fattispecie statutaria e vi ricollega una pena. Esso si divide poi in «riproduzione statica», consistente nella riproduzione letterale delle fattispecie statutarie nell'ordinamento interno, e in «riproduzione dinamica», che permette di adattare il contenuto delle disposizioni statutarie alle caratteristiche dello specifico sistema giuridico nazionale⁵⁵,
- il «modello rinvio» si divide in modello di «rinvio statico», ove le legislazioni nazionali operano un rinvio fisso agli artt. 6-7-8 dello Statuto, e «rinvio dinamico», ove divengono sanzionabili a livello di ordinamento interno «tutti quei comportamenti qualificabili come crimini internazionali ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o pattizio», di modo che l'ordinamento interno «si adegui automaticamente ad un'intera classe di norme internazionali»⁵⁶.

Dalle tecniche di recepimento del diritto statutario appena descritte, l'A. elabora quattro modelli di adattamento sostanziale alle norme statutarie, graduati secondo la predominanza

⁵⁰ CAROLI (2025), p. 27.

⁵¹ FLORES e FRONZA (2025), p. 11.

⁵² CAROLI (2025), pp. 32-33.

⁵³ MELONI (2024), p. 120: per usare un termine in voga, trattasi di «domestication» o «domesticazione» del diritto penale internazionale. Si ricorda, però, che il Progetto Palazzo-Pocar non rappresenta il primo step nel progressivo percorso di adattamento della normativa italiana allo Statuto: la ratifica, infatti, è avvenuta con l. 232/1999; dopodiché è stata adottata la l. 237/2012 che assolve agli obblighi di cooperazione con la CPI, disciplinando appunto la cooperazione giudiziaria e l'esecuzione interna dei provvedimenti della stessa. Nonostante altri progetti di codice, tra cui quello nato in seno alla Commissione Conforti istituita dal Ministero della Giustizia per dare attuazione allo Statuto, l'Italia non ha ancora adottato una disciplina attuativa dei contenuti di diritto sostanziale dello Statuto. Si veda FRONZA (2025a), p. 75.

⁵⁴ PIVIDORI (2016), p. 124 ss.

⁵⁵ *Ivi*, pp. 135-139.

⁵⁶ *Ivi*, pp. 139-149.

dell'elemento nazionale o universale e quindi, si può dire, in base alla "disponibilità" degli Stati all'attuazione delle norme sovranazionali⁵⁷. L'Italia è collocata, per il momento, all'interno del «modello nazionalista» o «minimalista»⁵⁸, adottato cioè da quegli Stati che reprimono le condotte costituenti crimini internazionali mediante fattispecie ordinarie. La ritrosia del legislatore innanzi all'alternativa di adottare modelli più "universali" di recepimento può essere in parte motivata, da un lato, dal principio di legalità formale e di tassatività che informa il nostro sistema penale e, dall'altro, dall'obbligatorietà dell'azione penale, che renderebbero molto difficili i modelli ove predomina l'elemento universale, soprattutto se accompagnati dalla tecnica del rinvio. Ma ciò non giustifica ancora le difficoltà di adozione di un Codice dei crimini internazionali che rappresenterebbe un significativo progresso del nostro sistema in direzione di una maggior conformazione alle norme statutarie.

La sfida risiede oggi nel comprendere quali siano, dunque, i motivi che, nello schema di Pividori, ci impediscono di passare da un modello «minimalista» a un modello «internazionale moderato», che contempli cioè la riformulazione delle norme statutarie in modo conforme alla normativa interna. Proprio questo modello sembra il più confacente al temperamento tra i principi di diritto interno e l'adempimento degli obblighi (seppur impliciti) statuari: pur considerando le inevitabili disarmonie che la riformulazione normativa potrebbe comportare rispetto al testo statutario, questa consentirebbe tuttavia di offrire più ampi spazi di tutela ai beni giuridici protetti rispetto a quelli apprestati dallo Statuto, adattando la disciplina ai limiti e ai vincoli imposti dal principio di legalità, tassatività e riserva di legge e individuando, al contempo, cornici di pena che rappresentino un canale di traduzione della misura del disvalore della condotta descritta dallo Statuto all'interno del nostro ordinamento.

Nel *Progetto di codice dei crimini internazionali* la Commissione Palazzo-Pocar ha rivolto particolare attenzione alla questione sanzionatoria, cercando di «realizzare una coerenza intrasistemica tra le pene proposte, l'ordinamento sanzionatorio interno, le scelte dello Statuto di Roma e le soluzioni offerte dalla legislazione di altri Paesi»⁵⁹. «La dosimetria delle pene» – si legge nella relazione – «è stata individuata partendo dal confronto tabellare con le sanzioni previste dal nostro Codice per i reati "corrispondenti" e con quelle stabilite per i crimini internazionali dai testi normativi di Paesi di cultura giuridica affine»⁶⁰.

Ne emerge un progetto fornito di un apparato sanzionatorio preciso ed equilibrato: le cornici edittali per ogni tipo di crimine vengono individuate con dovizia di dettaglio per ogni modalità di realizzazione del crimine e viene conservata la pena dell'ergastolo per tutte quelle condotte che esitano nell'evento morte.

Il Progetto Palazzo-Pocar, infatti, dedica un «Capo» ciascuno ai crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, contenenti diverse sotto-fattispecie autonome per ogni tipologia di crimine, ognuna con una particolare cornice edittale, tutte di ampio respiro: quelle più estese vanno dagli 8 ai 20 anni e dai 10 ai 24 anni di reclusione; quelle da 10 a 24 o da 12 a 24 anni risultano le più frequenti.

Nonostante l'apparente maggior severità di tali cornici rispetto a quelle previste per le corrispondenti fattispecie penali interne⁶¹, la previsione di «forbici» edittali di ampiezza anche notevole tra il minimo e il massimo⁶² – oltre a rispondere alla necessità di graduare la risposta sanzionatoria a seconda del reale disvalore della condotta posta in essere consentendo una maggior *individualizzazione* della pena – appare una buona soluzione di compromesso tra il

⁵⁷ A tal proposito, corre l'obbligo di rammentare che gli Stati hanno sì ampia discrezionalità nell'attuazione delle norme internazionali, ma restano sempre vincolati all'obbligo generale contenuto nel Preambolo dello Statuto di «esercitare la propria giurisdizione penale sui responsabili di crimini internazionali» e devono osservare gli obblighi derivanti dal diritto consuetudinario e dalle altre convenzioni internazionali, come la Convenzione sul Genocidio del 1948 e le Convenzioni di Ginevra del 1949 sui crimini di guerra. Gli Stati sono altresì vincolati alla Convenzione di Vienna, per cui (a) «qualsiasi iniziativa di domesticazione deve essere realizzata in buona fede ed essere compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato stesso» e (b) «le disposizioni nazionali devono rispettare il principio di legalità riconosciuto a livello costituzionale nonché di diritto internazionale (dei diritti umani)». Così MELONI (2024), pp. 121-123.

⁵⁸ PIVIDORI (2016), p. 149. Il «modello minimalista» è il primo nella classificazione di Pividori, ossia quello a vocazione più nazionalista. Spostandoci progressivamente verso il polo «universalista», troviamo il modello «internazionalista moderato», ove gli Stati adottano una normativa nazionale repressiva dei crimini internazionali, il modello «internazionalista fedele», ove gli Stati riproducono fedelmente le norme statutarie oppure vi fanno rinvio fisso, e il modello «internazionalista avanzato», in cui fanno rinvio dinamico alle norme internazionali con un meccanismo di adeguamento automatico. *Ivi*, pp. 149-154.

⁵⁹ COMMISSIONE CRIMINI INTERNAZIONALI (2022), p. 6.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Come ricordato da ACQUAROLI (2024), p. 32.

⁶² COMMISSIONE CRIMINI INTERNAZIONALI (2022), p. 6.

fine di evitare l'impunità e le esigenze poste dalla natura dei crimini internazionali⁶³.

In un confronto con il sistema dello Statuto di Roma, il Progetto Palazzo-Pocar introduce una piramide dei beni giuridici che si riscontra nelle cornici edittali delle pene⁶⁴, operando, perciò, scelte di politica criminale di natura *valoriale*, mentre il diritto statutario rinuncia a tale costruzione, non prevedendo cornici edittali, e rimette la decisione sul disvalore nelle mani dei giudici.

Ecco, dunque, che l'apparato sanzionatorio descritto nel Progetto di Codice dei crimini internazionali viene a rappresentare un felice punto di contatto tra le esigenze nazionali di limitazione del potere discrezionale, finalizzate ad assicurare un maggior livello di parità di trattamento, e le esigenze di godere di maggiori spazi commisurativi a fronte della incommensurabilità del disvalore degli *international crimes*.

5.

Un riscontro empirico: la commisurazione delle pene presso la CPI.

Per verificare come la discrezionalità della CPI si sia orientata, si analizzano di seguito gli orientamenti giurisprudenziali della Corte penale internazionale sul *sentencing*.

Il numero esiguo delle pronunce della Corte consente di individuare un'evoluzione nel percorso di commisurazione, volto a elaborare solide prassi dosimetriche e a prediligere specifiche finalità sanzionatorie.

A differenza degli altri tribunali internazionali, lo Statuto non fa riferimento alle pene previste dalle singole nazioni⁶⁵ a dimostrazione del carattere autonomo e indipendente della giurisdizione della CPI: ciò è indice della nascita di un vero e proprio diritto penale internazionale.

D'altra parte, l'indeterminatezza del sistema sanzionatorio emerge dall'assenza di una disciplina che regoli i casi di concorso di reati e di reato continuato. L'art. 78, comma 3, prevede soltanto una regola di cumulo delle pene, secondo la quale, quando un soggetto è condannato per più reati, la Corte pronuncia una «*joint sentence*» indicando la pena complessiva, che non può essere inferiore alla condanna più alta tra quelle inflitte per i singoli reati.

La regola è stata oculatamente applicata dalla Corte in tutte e nove le sentenze di condanna sinora pronunciate. In nessuna occasione è stata pronunciata una condanna al *life imprisonment*: soltanto in un caso la Corte ha affermato che, a fronte della numerosità dei crimini e della gravità degli stessi, l'ergastolo è stato considerato come «pena base», ma non è stato applicato per effetto delle circostanze attenuanti che hanno fatto propendere la Corte per la pena della reclusione⁶⁶.

Questo dato consente di interrogarsi sui fini che i giudici della CPI si prefiggono di perseguire mediante l'applicazione della pena. Già la disciplina dell'ergastolo e le particolari garanzie previste per il condannato in termini di *review* delineano un volto della giustizia penale internazionale orientato verso soluzioni tendenti alla *pacificazione sociale*. Peraltro, l'assenza di cornici edittali, accompagnata dall'obbligo di *review* della sentenza dopo un certo periodo di tempo, sia per la reclusione sia per l'ergastolo, si rende utile a favorire *umanità e risocializzazione*.

La scelta di applicare pene *prima facie* lievi, se confrontate con la gravità dei crimini com-

⁶³ D'altra parte, sarebbe impossibile far corrispondere all'incommensurabilità della violazione una pena eccezionale: «La pena applicabile ai crimini internazionali "disturba" perché c'è una dimensione eccezionale sia nella gravità dei crimini sia nel messaggio di civiltà trasmesso dalla giustizia penale internazionale, che non può andare di pari passo con l'eccezionalità della pena, né della sua esecuzione», in ACQUAROLI (2024), p. 42.

⁶⁴ PULITANÒ (1985), p. 89 afferma che «Nella formazione dei cataloghi dei delitti, la politica criminale è innanzi tutto "politica dei beni giuridici"», operando una selezione tra beni giuridici protetti. A ciò si aggiunge che la previsione di cornici edittali più o meno alte corrisponde ad una valutazione di disvalore operata a livello astratto dal legislatore.

⁶⁵ Ciò vale sicuramente in punto di pena. LANCIOTTI (2003), p. 415 fa notare, tuttavia, che in materia di legge applicabile, l'art. 21, lett. c) dello Statuto richiama le «*national laws of the States that would normally exercise jurisdiction over the crime*».

⁶⁶ Alcuni obiettano che la lievità delle condanne dipenda dal ruolo non apicale rivestito dai soggetti sinora giudicati, MELONI (2018), p. 419. Ulteriori profili di criticità derivano (a) dal concentrarsi dei procedimenti nel continente africano, che spingono Meloni a ipotizzare la sussistenza del «bias africano» e (b) dalle accuse di «double standard», per cui la CPI utilizzerebbe «due pesi e due misure nell'esercizio del potere conferitole dallo Statuto a seconda delle situazioni e del «peso» degli Stati coinvolti». MELONI (2024), pp. 111-114. Il problema però trova radici più profonde nel sistema di cooperazione degli Stati nazionali con la Corte in fase di avvio delle indagini (*referral*), caratterizzato a sua volta da un'ampia discrezionalità dell'Ufficio del Procuratore.

messi, risponde, infatti, alla necessità di offrire una risposta umana all’inumano: da un lato «la pena deve necessariamente preservare la misura nell’umanità anche quando affronta l’incommensurabile»⁶⁷ e, dall’altro, «l’applicazione di una sanzione normale riporta l’anormalità del reato sul piano dell’ordinario»⁶⁸.

Colpevolezza e proporzione sono i limiti – enunciati nello Statuto – entro i quali si devono muovere i giudici: il *fil rouge* seguito dalla Corte sembra quello di attribuire alla pena una funzione di «riaffermazione e mantenimento della pace», ma non solo.

Per svolgere qualche considerazione ulteriore in punto di commisurazione e sulle finalità della pena, si riportano in tabella i dati relativi alle nove condanne pronunciate dalla CPI in primo grado⁶⁹. Nella prima colonna è indicato il nome del reo, nella seconda i crimini per i quali il soggetto è stato condannato e, nell’ultima, la pena applicata.

	Crimini	Pena
Thomas Lubanga Dyilo	Per i fatti commessi in Congo da settembre 2002 al 13 agosto 2003: • Reclutare e arruolare fanciulli di età inferiore ai 15 anni/farli partecipare attivamente alle ostilità, Art. 8, 2, e, vii	14 anni Sent. 10.07.2012 Reparation order 3.03.2015
Germain Katanga	Per i fatti commessi in Congo (città di Bogoro) il 24 febbraio 2003: • Omicidio, Art. 7, 1, a; Art. 8, 2, c, i • Attacco contro una popolazione civile, Art. 8, 2, e, i • Distruzione della proprietà del nemico, Art. 8, 2, e, xii • Saccheggio, Art. 8, 2, e, v	12 anni Sent. 23.05.2014 Reparation order 24.03.2017
Jean-Pierre Bemba Gombo	Per i fatti commessi nella Repubblica Centrale Africana tra il 26 ottobre 2002 e il 15 marzo 2003: • Omicidio, Art. 8, 2, c, i; Art. 7, 1, a • Stupro Art. 8, 2, e, vi; Art. 7, 1, g • Saccheggio Art. 8, 2, e, v	18 anni Sent. 21.06.2016
Ahmad Al Fagi Al Mahdi	Per i fatti commessi a Timbuktù tra il 30 giugno 2012 e l’11 luglio 2012: • Dirigere attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza etc, Art. 8, 2, e, iv	9 anni Sent. 27.09.2016 Reparation order 17.08.2017
Bosco Ntaganda	Per i fatti commessi in Congo tra il 6 agosto 2002 e il 31 dicembre 2003: • Omicidio, tentato omicidio, Art. 7, 1, a; Art. 8, 2, c, i • Attacco diretto a una popolazione civile, Art. 8, 2, e, i • Stupro e schiavitù sessuale, anche su minori di 15 anni, Art. 8, 2, e, vi; Art. 7, 1, g • Saccheggio, Art. 8, 2, e, v • Dirigere attacchi contro oggetti protetti, Art. 8, 2, e, iv • Distruzione della proprietà del nemico, Art. 8, 2, e, xii • Trasferimento forzato della popolazione, Art. 7, 1, d • Disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni legate al conflitto, Art. 8, 2, e, viii • Persecuzione, Art. 7, 1, h • Reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai 15/farli partecipare attivamente alle ostilità, Art. 8, 2, e, vii	30 anni Sent. 7.11.2019 Reparation order 8.03.2021

⁶⁷ FRONZA (2024), p. 14. Sul punto, nell’opera di FLORES e FRONZA (2025), p. 9 si ricorda che «anche la pena che potrà essere disposta è a sua volta sempre inserita nella medesima logica di misura e umanità; in caso contrario negherebbe al condannato la sua condizione di essere umano, ponendosi sullo stesso piano di inumanità cui si vuole rispondere».

⁶⁸ FRONZA (2024), p. 5.

⁶⁹ Non si considerano qui le sentenze di appello, poiché la riflessione è limitata ai criteri di commisurazione e alle finalità della pena desumibili dal *quantum* irrogato.

<i>Dominic Ongwen</i>	Per i fatti commessi in Uganda tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2005: • Attacco diretto a una popolazione civile, Art. 8, 2, e, i • Omicidio, anche tentato, Art. 7, 1, a; Art. 8, 2, c, i • Tortura, Art. 7, 1, f; Art. 8, 2, c, i • Riduzione in schiavitù, Art. 7, 1, c • Saccheggio, Art. 8, 2, e, v • Persecuzione, Art. 7, 1, h • Violazione della dignità personale, Art. 8, 2, c, ii • Distruzione della proprietà del nemico, Art. 8, 2, e, xii • Matrimoni forzati, Art. 7, 1, a, j • Stupro e schiavitù sessuale, Art. 8, 2, e, vi; Art. 7, 1, g • Gravidanza forzata, Art. 7, 1, g; Art. 8, 2, e, vi • Reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai 15 anni/farli partecipare attivamente alle ostilità, Art. 8, 2, e, vii	25 anni Sent. 6.05.2021 Reparation order del 24.02.2024
<i>Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud</i>	Per i fatti commessi a Timbuktu tra maggio 2012 e gennaio 2013: • Tortura, Art. 7, 1, f • Atti inumani e contro l'umanità, Art. 7, 1, k • Tortura e trattamenti crudeli, Art. 8, 2, c, i • Violazione della dignità personale, Art. 8, 2, c, ii • Emettere/eseguire sentenze senza processo, Art. 8, 2, c, iv • Persecuzione su base religiosa, Art. 7, 1, h • Mutilazione, Art. 8, 2, c, i	10 anni Sent. 20.11.2024
<i>Alfred Yekatom And Patrice-Edouard Ngaïssona</i>	Per i fatti commessi nella Repubblica dell'Africa Centrale tra settembre 2013 e dicembre 2014 da Yekatom e Ngaïssona: • Attacco diretto a una popolazione civile, Art. 8, 2, e, i • Omicidio, Art. 8, 2, c, i, Art. 7, 1, a • Trasferimento forzato della popolazione, Art. 8, 2, e, viii; Art. 7, 1, d • Dirigere un attacco contro edifici di culto, Art. 8, 2, e, iv • Trattamenti crudeli, altri atti inumani e tortura, Art. 8, 2, c, i; Art. 7, 1, k; Art. 7, 1, f • Imprigionamento/altre privazioni di libertà personale, Art. 7, 1, e • Persecuzione, Art. 7, 1, h Fatti commessi solo da Yekatom: • Reclutare e arruolare fanciulli di età inferiore ai 15 anni/farli partecipare attivamente alle ostilità, Art. 8, 2, e, vii Fatti commessi solo da Ngaïssona: • Distruzione della proprietà del nemico, Art. 8, 2, e, xiii • Saccheggio, Art. 8, 2, e, v • Stupro, Art. 8, 2, e, vi; Art. 7, 1, g	15 anni per Yekatom e 12 anni per Ngaïssona Sent. 24.07.2025
<i>Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (Ali Kushayb)</i>	Per i fatti commessi in Darfur tra il 2003 e il 2004: • Attacco diretto a una popolazione civile, Art. 8, 2, e, i • Omicidio, anche tentato, Art. 7, 1, a; Art. 8, 2, c, i • Saccheggio, Art. 8, 2, e, v • Distruzione della proprietà del nemico, Art. 8, 2, e, xii • Altri atti inumani, Art. 7, 1, k • Violazione della dignità personale, Art. 8, 2, c, ii • Stupro, Art. 8, 2, e, vi; Art. 7, 1, g • Trasferimento forzato della popolazione, Art. 7, 1, d • Persecuzione per motivi politici, etnici e di genere, Art. 7, 1, h • Tortura, Art. 7, 1, f; Art. 8, 2, c, i	20 anni (pena base: life imprisonment, ridotto per le attenuanti). Sent. 9.12.2025

Tabella 1. Le pene applicate dalla CPI.

Come si diceva, mai è stata applicata dalla CPI la pena dell'ergastolo: la pena della reclusione di durata più lunga è toccata a Ntaganda, condannato a 30 anni – il massimo previsto per l'*imprisonment* – per le fattispecie, tra le altre, di stupro, schiavitù sessuale anche su minori, trasferimento forzato della popolazione, persecuzione, reclutamento e arruolamento di bambini-soldato. Il caso Ntaganda è stato il primo, tra quelli giudicati, a registrare un così alto numero di capi d'accusa, la gravità dei quali supera di gran lunga quella delle fattispecie precedentemente giudicate dalla Corte e contestate nei casi Lubanga, Katanga, Gombo e Al-Mahdi.

La pena della reclusione nella sua durata massima è stata determinata non soltanto in ragione della gravità delle fattispecie – ché alcune di esse, isolatamente considerate, avevano prodotto l'applicazione di pene ben più miti (si vedano le prime quattro sentenze riportate in tabella) – ma anche dalla numerosità dei crimini commessi.

La seconda sentenza per rigidità di pena riguarda il caso Ongwen, che si attesta sui 25 anni di reclusione: qui le fattispecie risultano altrettanto nutrite e il livello di gravità è parimenti notevole (si registrano, tra le altre, le fattispecie di tortura, riduzione in schiavitù, violazione della dignità personale, matrimoni forzati, stupro e schiavitù sessuale, gravidanze forzate, reclutamento e arruolamento di bambini-soldato).

La terza condanna più aspra – e la più recente tra tutte –, pronunciata nei confronti di Ali Kushayb, ammonta a 20 anni di reclusione. La Corte ha evidenziato in motivazione come la pena idonea fosse quella del *life imprisonment*, non applicata in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti. Tra le condotte contestate spiccano per gravità la violazione della dignità personale, atti inumani, stupro, trasferimento forzato della popolazione, persecuzione per motivi politici, etnici e di genere e tortura. Questa rappresenta la prima e, sinora, unica pronuncia nella quale la Corte ammette di aver adottato come 'pena base' quella del *life imprisonment*, non applicato poi a causa delle circostanze; nel caso Ntaganda, invece, seppur la pena perpetua sia stata considerata in motivazione, poiché richiesta dal rappresentante delle vittime, la Corte la esclude, alla luce delle conclusioni raggiunte per ogni reato e vista la «sovrapposizione di condotte tra alcuni reati»⁷⁰.

Si può trarre una prima conclusione rispetto all'orientamento della Corte penale internazionale verso l'infissione di pene di breve durata che, se letto insieme alla disposizione statutaria che ne consente la revisione *in executivis*, sembra suggerire una preferenza della Corte per soluzioni che siano in grado di offrire una risposta in termini di *accertamento della verità* e, al contempo, capaci di garantire quella «speranza di libertà» che la giurisprudenza della CEDU richiede per la legittimità delle pene.

La *domanda di verità*, in effetti, è quella che caratterizza oggi più che mai la giustizia penale internazionale: «lo strumento penale viene individuato come strumento per sancire ufficialmente una determinata narrazione come verità riconosciuta»: al diritto penale si chiede di essere non limite, ma «strumento regolatore»⁷¹. Assumono importanza, dunque, a livello sociale, i fatti accertati: ciò che rileva non è tanto il contenuto, quanto l'autorità da cui l'accertamento promana.

Appare lapalissiana la contenutezza di tali pene a fronte della gravità dei crimini commessi, se confrontata con le condanne all'ergastolo che ormai quotidianamente germogliano in Italia anche a fronte di un solo omicidio, se commesso in presenza di particolari circostanze aggravanti⁷².

Ciò significa che il piano su cui si muovono i giudici della CPI è sensibilmente diverso da quello cui sono avvezzi i giudici nazionali: a fronte dell'incommensurabilità del crimine internazionale, soltanto una risposta umana e capace di «ridimensionare» l'offesa in una misura di pena definita è efficace.

Solo una pena che si faccia veicolo di più alti significati di reintegrazione e pacificazione sociale è possibile: la finalità di reinserimento sociale si traduce nell'emissione di ordini di riparazione a favore delle vittime, registrata in cinque casi su nove.

Un secondo aspetto prasseologico riguarda la predilezione della Corte per la celebrazione di un'apposita udienza di *sentencing*, separata dal momento del *verdict* sulla colpevolezza, che si registra in ben otto casi su nove: fa eccezione soltanto il processo Yekatom and Ngaïssona,

⁷⁰ CPI, *Sentencing judgement, 'Ntaganda'*, 7.11.2019, p. 116.

⁷¹ FLORES e FRONZA (2025), p. 135.

⁷² Per un'analisi socio-giuridico-politica delle ragioni e della frequenza di applicazione della pena dell'ergastolo in Italia si veda FERRAJOLI (2024), p. 195 ss.

che ha visto i coimputati condannati nella stessa udienza fissata per il *verdict*.

Venendo all'analisi delle sentenze, pressoché tutte presentano una parte dedicata all'enunciazione dei principi di diritto, una alla valutazione della gravità e del grado di partecipazione in ogni crimine e una dedicata alle circostanze – da quelle individuali applicabili a tutti i capi d'accusa a quelle oggettive, descritte per ogni fattispecie contestata – per riservare, infine, l'ultima sezione alla commisurazione della pena e alla deduzione del presofferto. Di seguito si analizzano gli aspetti particolari di ognuna delle nove pronunce.

1) La sentenza Lubanga è la prima emessa dalla Corte: alcuni passaggi fondamentali pongono le basi teoriche e metodologiche per l'elaborazione degli orientamenti sulla finalità della pena e per i criteri di commisurazione. A fronte della notevole discrezionalità sanzionatoria, si afferma che il fine della pena è quello di evitare l'impunità e contribuire alla prevenzione dei crimini internazionali⁷³. L'assenza di criteri statuari per la valutazione delle circostanze viene colmata attraverso il richiamo alla giurisprudenza dei tribunali *ad hoc*⁷⁴: si inizia così ad individuare alcuni riferimenti prasseologici che la Corte farà propri nelle successive sentenze. In relazione al calcolo del *quantum* di pena, il Procuratore della Corte ha ipotizzato un criterio poi abbandonato, ma che aiuta a comprendere il percorso di creazione giurisprudenziale delle coordinate entro cui si orienteranno i successivi giudizi. Egli riteneva che la pena non avrebbe mai potuto essere inferiore alla soglia dell'80 % del massimo statuario, da «aggiustare» poi verso l'alto in base ai criteri della rule 145 RPP, a seconda delle circostanze del caso concreto⁷⁵.

Il criterio della percentuale è espressivo della necessità di raggiungere un *quantum* di pena che sia proporzionato al disvalore del fatto commesso. La *proporzione* è, infatti, il parametro sul quale riposa ogni successiva pronuncia.

2) La decisione del caso Katanga torna ancora sulle finalità della pena, evidenziando, accanto alla deterrenza e allo scopo di evitare l'impunità, anche la necessità di «rispondere al bisogno legittimo di verità e giustizia delle vittime e dei loro parenti»⁷⁶: già qui emerge un significato ulteriore della giustizia penale internazionale, che si assume il compito non soltanto di accertare il vero, ma di farlo anche per rendere *verità* e *giustizia* alle persone coinvolte dal reato, mentre la reintegrazione non è ritenuta una delle finalità originali («primordial») del diritto penale internazionale⁷⁷.

Nella stessa sentenza si trova poi un importante passaggio dedicato a stabilire quale sia il presofferto da considerare ai fini della deduzione dalla pena irrogata: Katanga, infatti, era stato arrestato in Congo nel 2005 per condotte diverse da quelle tenute durante l'attacco di Bogoro (fatti per cui era imputato innanzi alla CPI) e la difesa aveva chiesto di dedurre il tempo presofferto in Congo. La Corte, tuttavia, ha chiarito che «solo i periodi di detenzione per atti che costituiscono gli stessi crimini per i quali il soggetto è condannato [innanzi alla CPI] possono essere dedotti»⁷⁸.

3) Con il caso Bemba inizia a perfezionarsi la riflessione sulle finalità della pena⁷⁹, poiché si specifica che la *retribuzione* non dev'essere intesa «*as fulfilling a desire for revenge*», ma come «*an expression of the international community's condemnation of the crimes*» e che una sentenza *proporzionata* «*also acknowledges the harm to the victims and promotes the restoration of peace and reconciliation*»⁸⁰. Pace, riparazione e riconciliazione sono tre obiettivi raggiungibili attraverso la proporzione della pena, ma rappresentano anche tre finalità che la Corte sino a quel momento non aveva considerato. La riabilitazione viene considerata una «*relevant purpose*» ma, nell'ambito dei crimini internazionali, ad essa «*should not be given undue weight*»⁸¹. Cambia leggermente, dunque, il tono con cui la Corte si riferisce alla reintegrazione: mentre nel caso Katanga tale finalità non era considerata tra quelle fondative del diritto penale internazionale, qui si è arrivati a sostenere che si tratta di una finalità rilevante ma alla quale non dev'essere dato peso eccessivo. Un miglioramento che, sebbene resti molto distante dal nostro sistema penale reocentrico, inizia a riconoscere l'importanza del *dopo* anche per il condannato.

⁷³ CPI, *Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 'Lubanga'*, 10.06.2012, p. 9. Ciò in conformità con la disposizione statutaria contenuta nel preambolo, al paragrafo 4.

⁷⁴ *Ivi*, p. 6 ss.

⁷⁵ *Ivi*, pp. 34-35.

⁷⁶ CPI, *Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 'Katanga'*, 23.03.2014, p. 17.

⁷⁷ *Ivi*, p. 18.

⁷⁸ *Ivi*, p. 62.

⁷⁹ Per una disamina critica dell'intera decisione si rimanda a FUSARI (2016), in particolare p. 5.

⁸⁰ CPI, *Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, 'Bemba'*, 21.06.2016, p. 6.

⁸¹ *Ivi*, p. 7.

4) La quarta sentenza della Corte riguarda il caso Al-Mahdi, ove i giudici si soffermano sull'interpretazione dell'art. 65 dello Statuto, dedicato alla «*admission of guilt*» – svolgendo, peraltro, un interessante confronto fra le forme di *guilty plea* di *common law* e il concetto di *civil law* di pena patteggiata⁸² – per concludere che «l'ammissione di colpevolezza e l'accordo a testimoniare in procedimenti futuri contro altri può contribuire alla ricerca della verità»⁸³. La Corte, inoltre, valuta circostanze attenuanti il «*remorse*» e la «*empathy*»⁸⁴ espresse dal condannando nei confronti delle vittime, lasciando trapelare un profilo di umanizzazione del giudizio, quantomeno quando anche le vittime abbiano tratto giovamento dal comportamento positivo del condannato.

5) Nel caso Ntaganda, oltre a quanto già evidenziato, viene sottolineata la necessità di considerare unitamente «*several crimes*», quando essi ineriscono agli stessi «*protected interests*»⁸⁵: la parte in fatto della sentenza segue tale schema di raggruppamento. Rispetto al contributo alla pace, alla riconciliazione e alla sicurezza che la difesa voleva far valere in giudizio, la Corte precisa che tali condotte possono essere valutate al più come *circostanze attenuanti*⁸⁶, lasciando intendere che giammai potrebbero valere come cause ad effetto estintivo; il motivo del loro rigetto, inoltre, risiede nella non genuinità del contributo del condannando alla pace e alla riconciliazione: ciò vale a dimostrare la nascita di una embrionale giurisprudenza rispetto agli standard di prova presso la CPI.

6) La sentenza pronunciata nei confronti di Ongwen mostra profili di rilevanza per almeno due temi: (a) l'importanza del ruolo riservato alle vittime, a fronte della richiesta dell'imputato di sospendere il giudizio per essere sottoposto ai rituali tradizionali del nord dell'Uganda di «responsabilità e riconciliazione» – circostanza che, secondo la difesa, avrebbe evitato il *ne bis in idem* e avrebbe aiutato «il popolo Acholi e le vittime, [...] a spezzare ulteriormente il circolo di odio e inimicizia tra le comunità colpite dalla violenza»⁸⁷ – e (b) la qualità di vittima dello stesso Ongwen, poiché arruolato sin da giovane come bambino-soldato.

Le motivazioni poste alla base del rigetto del rinvio del caso alla *traditional justice* riposano, infatti, oltretutto sull'art. 23 dello Statuto che prevede che «una persona condannata dalla Corte possa essere punita solo in conformità allo Statuto», anche sulla dubbia partecipazione delle vittime dirette ai rituali di giustizia tradizionale invocati dal condannato; ciò dimostra una spiccata sensibilità della Corte per le vittime, che assumono un ruolo sempre più centrale nella giurisprudenza della CPI⁸⁸. Tale sensibilità è mostrata anche nei confronti degli autori-vittime: a Ongwen, infatti, la CPI ha riconosciuto la circostanza attenuante del suo rapimento in età infantile e del suo arruolamento nella LRA, eventi che gli hanno causato «*great suffering, and led to him missing out on many opportunities which he deserved as a child*»⁸⁹.

7) La sentenza del caso Al Hassan⁹⁰ si concentra precipuamente sul tema dell'ordine del superiore e dell'errore di diritto. Torna, poi, il tema della genuinità dei contributi del condannato alla pace e alla riconciliazione, motivo per cui la Corte, non rinvenendo elementi di sincerità in capo alle prospettazioni della difesa sul punto, rifiuta di valutare questi aspetti come circostanze attenuanti.

8) La sentenza Yekatom e Ngaïssona è la prima con pluralità di soggetti e, come si anticipava, è anche l'unica ad essere pronunciata contestualmente alla decisione sulla colpevolezza. Questa caratteristica fornisce una struttura composita al testo, con un indice organizzato per 'fasi' del conflitto che ha interessato la Repubblica Centrale dell'Africa tra il 2012 e il 2014. Segue una parte dedicata alla ricostruzione del quadro probatorio, suddiviso anch'esso per fasi del conflitto; la parte centrale è dedicata ai modelli di responsabilità, agli specifici elementi di contesto e di responsabilità individuale, mentre l'ultima parte ripropone lo schema usuale delle decisioni di *sentencing*.

In questa sentenza si può apprezzare un più vasto ragionamento giuridico sull'elemento soggettivo del reato, individuato per ogni fattispecie contestata⁹¹. Molto spazio viene dedicato

⁸² CPI, *Judgement and Sentence, 'Al Mahdi'*, 27.09.2016, p. 6 ss.

⁸³ *Ivi*, p. 14.

⁸⁴ *Ivi*, p. 49 ss.

⁸⁵ CPI, *Sentencing judgment, 'Ntaganda'*, 7.11.2019, p. 17.

⁸⁶ *Ivi*, p. 99.

⁸⁷ CPI, *Sentence, 'Ongwen'*, 6.05.2021, p. 10.

⁸⁸ Sul ruolo delle vittime presso la CPI si veda I. SFORZA (2018), pp. 1073-1083 e MELONI (2024), p. 68 ss.

⁸⁹ CPI, *Sentence, 'Ongwen'*, 6.05.2021, p. 33.

⁹⁰ CPI, *Sentencing Judgment, 'Al Hassan'*, 20.11.2024.

⁹¹ CPI, *Judgment, 'Yekatom and Ngaïssona'*, 24.07.2025, p. 1260 ss.

alla ricostruzione del tipo di responsabilità che lega i due soggetti⁹²: sono analizzate le posizioni dell'«*indirect perpetrator*», di chi dà ordini e quindi dell'esecutore materiale, del «*co-perpetrator*», di chi assiste l'autore principale nella commissione del crimine.

Nella parte dedicata al *sentencing*, una rilevanza particolare è attribuita alle condizioni di «*detention*» che i due hanno dovuto affrontare a causa della pandemia da Covid-19⁹³; le finalità della pena richiamate rispecchiano quelle individuate nel caso Bemba.

9) Infine, il caso 'Ali Kushayb' conferma lo stesso orientamento sulle finalità sanzionatorie, con l'indicazione della riabilitazione come fine rilevante ma privo di «*primordial consideration*» nel contesto della giustizia penale internazionale. Nella decisione torna in rilievo il principio di complementarità della CPI innanzi alla richiesta del difensore di applicare la legge sudanese in quanto *lex mitior*: la Corte ha precisato, sul punto, che le pene applicate sono solo quelle contenute nello Statuto di Roma e che un termine di confronto tra le diverse «leggi» possa essere individuato soltanto all'interno dello stesso Statuto⁹⁴. Con tale pronuncia la Corte sancisce ancora una volta l'autonomia della sua giurisdizione e l'indipendenza della legge statutaria rispetto a quelle nazionali.

6. Conclusioni. Verso una misura possibile dei crimini internazionali.

Il confronto dei modelli di discrezionalità nazionale e della CPI pone il penalista innanzi a un ossimoro: il raffronto con il sistema internazionale delle pene, caratterizzato da una discrezionalità molto ampia, consente di apprezzare di più il significato dei limiti alla discrezionalità posti dalla legge nell'ordinamento interno.

La riflessione comparata tra i due sistemi, tuttavia, non consente una trasposizione automatica delle categorie statutarie nel sistema nazionale. La maggiore ampiezza della discrezionalità riconosciuta alla CPI, infatti, dipende dalla natura dei crimini giudicati, dall'assenza di cornici edittali differenziate e dalla peculiare funzione istituzionale della Corte. Al contempo, la dipendenza della Corte dalla cooperazione degli Stati, la selettività del suo intervento per motivi di giurisdizione e l'impossibilità della sola pena di soddisfare integralmente le istanze di verità, riparazione e riconciliazione mostrano i limiti strutturali della giustizia penale internazionale.

La mitezza delle pene irrogate dalla CPI, rapportata alla gravità dei crimini, costringe a ripensare la pena come strumento chiamato a ristabilire un rapporto di proporzione tra l'incommensurabilità del male cagionato e le sue conseguenze⁹⁵ e permette di riflettere sul suo significato profondo rispetto alla riparazione e agli obiettivi di ricostruzione della pace e di garanzia della convivenza pacifica tra le popolazioni. Tali scopi, infatti, spesso non si raggiungono tramite la sanzione inflitta, bensì attraverso discorsi «di memoria e riparazione»; di qui la necessità di «ripensare la pena» rispetto alle vittime, «disponendo per l'avvenire e non solo per il passato»⁹⁶.

La giurisprudenza della Corte EDU⁹⁷ e lo Statuto di Roma costituiscono importanti termini di riferimento per la legislazione italiana con riguardo alla tutela dei diritti umani e al riconoscimento del diritto alla «speranza di libertà», negato, *de facto*, nel sistema nazionale, dalla conservazione della pena dell'ergastolo ostativo, per il quale l'Italia è stata condannata⁹⁸.

La Corte Penale Internazionale, pur contemplando la pena perpetua, la sottopone a specifici presupposti e garanzie, grazie alle quali, sinora, non ne ha mai fatto applicazione, proprio in ragione del suo carattere di eccezionalità.

⁹² *Ivi*, p. 1290 ss.

⁹³ *Ivi*, p. 1476 ss.

⁹⁴ CPI, *Sentencing Judgment*, 'Ali Kushayb', 9.12.2025, pp. 13-14.

⁹⁵ Per un contributo sulla proporzionalità in fase esecutiva come spazio nel quale la proporzione può essere realizzata mediante approcci riparativi si veda MANNOZZI (2025).

⁹⁶ FRONZA (2024), p. 16. Il riferimento è alle teorie di pena agita e di pena prescrittiva e alle teorie ottimiste della pena: DONINI (2013), pp. 1162-1218; EUSEBI (2022), pp. 389-405; MAGRO (2018), pp. 171-205. Viene inoltre precisato in FLORES e FRONZA (2025), p. 11, che «la giustizia penale internazionale [...] non può risolvere tutto. Non può definire da sola la domanda di giustizia che al di là della pena si accompagna sempre [...] alla necessità di restaurare la pace, di ri-trovare di volta in volta forme di convivenza che evitino conflitti futuri». In tal senso la giustizia penale internazionale offre spazi di intervento a dinamiche riparative, legate alla cura e alla dimensione delle vittime e al ricordo.

⁹⁷ Corte EDU, *Vinter e a. c. Regno Unito*, 17.01.2012.

⁹⁸ Corte EDU, *Viola c. Italia*, 13.06.2019, in tema di «ergastolo ostativo» *ex art. 4-bis o.p.*

La necessità di adottare un codice dei crimini internazionali s'impone, infine, in considerazione della tipicità di contesto di tali crimini e dell'esigenza di fornire ai giudici categorie normative e criteri commisurativi adeguati alla loro eccezionale gravità e complessità. Anche fatti connotati da un disvalore difficilmente commensurabile devono, infatti, essere valutati, misurati e giudicati nel rispetto dei principi di legalità, proporzione e individualizzazione della pena.

In questa prospettiva, il progetto Palazzo-Pocar può rappresentare non la semplice recezione del modello statutario, ma un punto di mediazione tra le peculiarità della giustizia penale internazionale e le garanzie proprie della legalità penale interna. La sua adozione costituirebbe un passo avanti a fronte dell'attuale vuoto normativo e potrebbe costituire una prima tappa nel percorso di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di contrasto ai crimini internazionali. Il nostro Paese necessita di un codice di tal fatta e, al contempo, deve riconoscere adeguati spazi di fiducia ai giudici nazionali che si trovano a giudicare sugli *international crimes*, i quali, per quanto gravi, necessitano pur sempre di trovare risposta in una decisione "giusta".

Bibliografia

- ABBAGNANO TRIONE Andrea (2008), *I confini mobili della discrezionalità penale* (Napoli, ESI).
- ACQUAROLI Roberto (2024), "Il progetto di Codice dei crimini internazionali. Un'occasione mancata?", in ACQUAROLI Roberto, CALIGIURI Andrea (eds.): *L'Italia e la repressione dei crimini internazionali* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 30-44.
- AITALA Rosario Salvatore (2021), *Diritto internazionale penale* (Milano, Mondadori).
- ALAGNA Rocco (2007), *Tipicità e riformulazione del reato* (Bologna, BUP).
- ANGELINI Alice (2026), "La cura della discrezionalità giudiziale: la decisione razionale tra emozioni e algoritmi", in *Cura e Giustizia*, 1, pp. 66-94.
- ANGELINI Alice (2025), "I programmi di giustizia riparativa nella Riforma «Cartabia»", in Mannozi Grazia e Lodigiani Giovanni Angelo (eds.): *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi* (Torino, Giappichelli).
- ANNONI Alessandra (2024), "La prassi internazionale in materia di giurisdizione universale: uno sguardo d'insieme", in MANACORDA Stefano e MELONI Chantal (eds.): *Le questioni aperte della giustizia penale internazionale nella prospettiva interna* (Milano, Giuffrè), pp. 19-29.
- BELLAVISTA Girolamo (1939), *Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena* (Torino, Fratelli Bocca).
- BERTOLINO Marta (2011), "Legalità costituzionale in materia penale: tecniche decisorie e giudici ordinari", in *Quaderni costituzionali*, 3, pp. 605-636.
- BRICOLA Franco (1995), *La discrezionalità nel diritto penale* (Milano, Giuffrè).
- CAROLI Paolo (2025), "La giustizia di transizione", in AA.VV. (eds): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli).
- CARUSO Giovanni (2009), *La discrezionalità penale. Tra "tipicità classificatoria" e "tipologia ordinale"* (Milano, CEDAM).
- COMMISSIONE CRIMINI INTERNAZIONALI (2022), *Relazione conclusiva al Progetto di codice Palazzo-Pocar*, pp. 1-36.
- CORNACCHIA Luigi (2009), *Funzione della pena nello statuto della Corte Penale Internazionale* (Milano, Giuffrè).

COSTI Matteo e FRONZA Emanuela (2025), “Il diritto penale internazionale: nascita ed evoluzione”, in AA.VV. (eds.): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli).

CRESPI Alberto, STELLA Federico e ZUCALÀ Giuseppe (2017), *Commentario breve al Codice penale* (Milano, CEDAM).

DE LIA Andrea (2017), “Il principio di uguaglianza ed il diritto penale sostanziale: una sintetica analisi del rapporto”, in *Federalismi.it*, 23, pp. 1-21.

DOLCINI Emilio (1979), *La commisurazione della pena* (Padova, CEDAM).

DOLCINI Emilio (1985a), “Potere discrezionale del giudice”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV (Milano, Giuffrè), pp. 744-769.

DOLCINI Emilio (1985b), “Discrezionalità del giudice e diritto penale”, in MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI Emilio (editor): *Diritto penale in trasformazione* (Milano, Giuffrè), pp. 261-305.

DOLCINI Emilio (2019), “Pena e Costituzione”, in *Rivista Italiana di Diritto e procedura Penale*, 62(1), pp. 4-35.

DONINI Massimo (2012), “Certeza della pena e certezza del diritto. Una riforma chirurgica, per dissolvere il non-sistema”, in *Diritto penale contemporaneo*, pp. 221-226.

DONINI Massimo (2013), “Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 56, pp. 1162-1218.

DONINI Massimo (2021), “Efficienza e principi della legge Cartabia. Un legislatore umanista a scuola di realismo e cultura della discrezionalità”, in *Politica del diritto*, pp. 591-608.

DONINI Massimo (2023), “Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 247-254.

EUSEBI Luciano (2022), “Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C.E. Paliero, Il mercato della penalità”, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, 2022, pp. 389-405.

FANCHIOTTI Vittorio (2014), *La Corte penale internazionale: profili sostanziali e processuali* (Torino, Giappichelli).

FERRAJOLI Luigi (2024), *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale* (Roma, Laterza).

FERRAJOLI Ornella (2007), *Corte penale internazionale: aspetti di giurisdizione e funzionamento nella prassi iniziale* (Milano, Giuffrè).

FIANDACA Giovanni (2009), “Uguaglianza e diritto penale”, in CARTABIA MARTA e VETTOR Tiziana (eds.): *Atti del VI Convegno della Facoltà di Giurisprudenza. Università di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008*, (Milano, Giuffrè), pp. 115-149.

FLORES Marcello e FRONZA Emanuela (2025), *Caos. La giustizia internazionale sotto attacco* (Roma, Laterza).

FRONZA Emanuela (2006), “Le sanzioni”, in LATTANZI Giorgio, MONETTI Vito (eds.): *La Corte Penale Internazionale. Organi – Competenza – Reati – Processo* (Milano, Giuffrè).

FRONZA Emanuela (2025a), “Complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno”, in AA.VV. (eds.): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli).

FRONZA Emanuela (2025b), “Le sanzioni”, in AA.VV. (eds.): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli).

FRONZA Emanuela (2024), “Giudicare e punire i crimini contro l’umanità: quale misura per l’incommensurabile?”, in *La legislazione penale*, pp. 1-18.

FUSARI Chiara (2016), *La Decisione sulla determinazione della pena nel caso Bemba Gombo: la prospettiva dinamica del sentencing dinanzi alla Corte Penale Internazionale*, in *Giurisprudenza penale*, pp. 1-16.

GALLIANI Davide (2015), “Riflessioni costituzionalistiche sull’ergastolo entro le maglie dello Statuto della Corte penale internazionale”, in *Rivista AIC*, 2, pp. 1-23.

LANCIOTTI Alessandra (2003), *Le pene comminabili dalla Corte Penale Internazionale*, in CARLIZZI G., DELLA MORTE G., LAURENTI S., MARCHESI A. (eds): *La Corte Penale Internazionale. Problemi e prospettive* (Napoli, Vivarium).

LATTANZI Giorgio e MONETTI Vito (2006), *La Corte Penale Internazionale. Organi – Competenza – Reati – Processo* (Milano, Giuffrè).

LIAKOPOULOS Dimitris (2017), *Cooperazione e assistenza giudiziaria nella Corte penale internazionale: profili giurisprudenziali e tutela dei diritti umani* (Lecce, Libellula).

LUPO Ernesto (2024), “I controlli giurisdizionali sui giudizi discrezionali”, in *Sistema penale*, pp. 1-15.

MAGRO Maria Beatrice (2018), “Neuroscienze e teorie “ottimiste” della pena. Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena”, in *Diritto penale contemporaneo*, 10, pp. 171-205.

MANNOZZI Grazia (2025), “L’Omega e l’Alfa. Spunti per una nuova ermeneutica della proporzionalità nella fase esecutiva della pena”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1047-1060.

MELONI Chantal (2018), *Punire l’incommensurabile?: sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (eds): *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, 1 (Milano, Giuffrè), pp. 389-420.

MELONI Chantal (2024), *Giustizia universale? Tra gli Stati e la Corte penale internazionale: bilancio di una promessa* (Bologna, Il Mulino).

NUVOLONE Pietro (1969), *Il ruolo del giudice nell’applicazione della pena*, in *Trent’anni di diritto e procedura penale*, II (Padova, CEDAM), pp. 1558-1566.

PADOVANI Tullio (1992), “La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale”, in *Rivista Italiana di Diritto e procedura penale*, 2, pp. 419-452.

PALAZZO Francesco (2022), “Commisurazione della pena e discrezionalità giudiziale: un terreno di tensioni ed incertezze”, in *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1345-1349.

PIVA Daniele (2008), “Le sanzioni nello Statuto della Corte Penale Internazionale”, in *Zeitschrift für internationale strafrechtsdogmatik*, 3, pp. 141-152.

PIVIDORI Claudia (2016), *Il principio di complementarità della Corte penale internazionale e il processo di adattamento degli ordinamenti interni* (Napoli, Editoriale Scientifica).

PICCIRILLO Raffaele (2024), “Giurisdizione penale universale e crimini internazionali nel progetto di codice Palazzo-Pocar”, in MANACORDA Stefano e MELONI Chantal (eds.): *Le questioni aperte della giustizia penale internazionale nella prospettiva interna* (Milano, Giuffrè), pp. 37-47.

PULITANÒ Domenico (1985), “Politica criminale”, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, pp. 73-100.

PULITANÒ Domenico (2016), “Sulla pena. Fra teoria, principi e politica”, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2, 2016, pp. 641–669.

PULITANÒ Domenico (2017), “La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, pp. 48–60.

RANALLI Daniela (2015), “L’ergastolo nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo tra astratto “diritto alla speranza” e concreto accesso alla liberazione condizionale”, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, pp. 289–315.

REALE Ezechia Paolo (1999), *Lo statuto della Corte penale internazionale* (Padova, CEDAM).

ROCCO Arturo (1930), *Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Rocco) Presentata nell’udienza del 19 ottobre 1930–VIII per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, parte prima*, Roma, 26 ottobre 1930, n. 25.

ROMANO Mario e GRASSO Giovanni (2011), *Commentario sistematico del Codice penale* (Milano, Giuffrè).

SFORZA Ilaria (2018), “La vittima davanti alla Corte penale internazionale: singolarità della figura e suoi poteri processuali”, in *Diritto penale e processo*, 8, pp. 1073–1083.

SILVESTRI Gaetano (2024), “La discrezionalità tra legalità e giurisdizione”, in *Sistema penale*, pp. 1–18.

STILE Alfonso Maria (1979), *Discrezionalità e politica penale giudiziaria*, in *Il Tommaso Natale*.

VASSALLI Giuliano (1975), *La riforma penale del 1974. Lezioni integrative del corso di diritto penale* (Milano, Vallardi).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>